

**RISCOSSIONE**

---

***Rateizzazione: cosa è cambiato dall'1.1.2025***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

**Riforma delle sanzioni e strumenti per evitare il contenzioso e trattare con gli uffici**

Scopri di più

Il **D.Lgs. 110/2024** ha introdotto **rilevanti modifiche** in materia di **rateizzazione**, tra cui quelle relative alle **condizioni di accesso** ai piani di dilazione e la progressiva estensione del **numero di rate** concedibili da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. È importante sottolineare che le **modifiche trovano applicazione** alle **richieste di rateizzazione** presentate a partire **dall'1.1.2025**.

Nello specifico, è necessario distinguere l'ipotesi in cui la richiesta di rateizzazione concerna **somme iscritte** a ruolo di **importo inferiore o pari a 120.000 euro** da quella in cui la dilazione di pagamento sia, invece, relativa a somme iscritte a ruolo di **importo "superiore" a 120.000 euro**.

Nel primo caso (quindi, per le somme iscritte a ruolo di importo **inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione), l'Agenzia delle entrate-Riscossione, su **"semplice richiesta"** del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, concede la dilazione di pagamento **fino a un massimo di 84 rate mensili (anche per tutto il 2026)**.

La riforma ha previsto, altresì, la progressiva **estensione del numero di rate concedibili, fino a un massimo di 96 rate mensili** per le richieste presentate negli **anni 2027 e 2028**, nonché **fino a 108 rate mensili** per le richieste presentate a decorrere **dall'1.1.2029**.

Sempre per le somme iscritte a ruolo di importo **inferiore o pari a 120.000 euro**, la novella ha previsto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella ipotesi in cui il contribuente **"documenti"** la temporanea situazione di **obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, concede la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un **massimo di 120 rate mensili**.

Nel secondo caso (quindi, per le somme iscritte a ruolo di importo **"superiore" a 120.000 euro**), su richiesta del contribuente che **"documenta"** la temporanea situazione di **obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la **dilazione di pagamento**

**fino a un massimo di 120 rate mensili**, indipendentemente dalla **data di presentazione della richiesta**.

A seconda della tipologia di **soggetto richiedente**, è poi prevista una diversa **documentazione** da presentare a corredo dell'istanza di rateizzazione.

Al fine di valutare la sussistenza di una temporanea situazione di **obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, secondo quanto previsto dalla citata novella (**D.Lgs. 110/2024**), occorre avere riguardo:

- per le **persone fisiche** e i titolari di **ditte individuali** in regimi fiscali semplificati, all'**indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)** del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello **residuo eventualmente già in rateazione**;
- per i **soggetti diversi** da quelli non appena indicati, all'**indice di liquidità** e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il **valore della produzione**;
- per i **condomini** all'**indice Beta**.

Con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27.12.2024** sono state stabilite le modalità di **applicazione e documentazione dei parametri di valutazione** della sussistenza di una temporanea situazione di **obiettiva difficoltà economico-finanziaria**.

Tale decreto ha individuato, altresì, **particolari eventi** al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, nonché le specifiche **modalità di valutazione** della sussistenza della temporanea situazione di **obiettiva difficoltà economico-finanziaria** per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i relativi parametri sopra individuati.

A titolo esemplificativo, si rileva che il citato **D.M. 27.12.2024** ha previsto che, nel caso di soggetti colpiti da **eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale** che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'**unico immobile, adibito ad uso abitativo** in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'**unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa**, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la **certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile** rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Da ultimo, occorre evidenziare che i **nuovi modelli** per presentare le **richieste di rateizzazione** a partire dall'1.1.2025 sono **reperibili sul sito istituzionale**.